

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1954

(9^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Ulteriore spesa di 300 milioni di lire per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali » (459) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 81, 82
MOLINELLI	82
TARTUFOLI	82
TURANI, relatore	81

« Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (506) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	83
--------------------------------	----

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bellora, Braitenberg, Buglione, Carmagnola, De Luca Carlo, Longoni, Molinelli, Montagnani, Moro, Roda, Roveda, Tartufoli, Turani e Turchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, il senatore Gervasi è sostituito dal senatore Ristori.

RODA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ulteriore spesa di 300 milioni di lire per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali » (459) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore spesa di 300 milioni di lire per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURANI, relatore. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge al nostro esame si propone uno stanziamento di 300 milioni di lire in aggiunta a quelli già autorizzati con leggi 6 giugno 1952, n. 682, e 9 aprile 1953, n. 288, per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali.

L'onere di 300 milioni, previsto dal disegno di legge in oggetto, sarà fronteggiato con gli avanzi di gestione, che hanno presentato le seguenti Casse conguaglio prezzi:

Cassa conguaglio sovrapprezzo termoelettrico Italia settentrionale L. 120.036.950

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

9ª SEDUTA (13 maggio 1954)

Cassa conguaglio prezzo zucchero « Fondo speciale grossisti »	L.	91.937.191
Cassa conguaglio sovrapprezzo cruscami	»	84.191.100
Cassa conguaglio trasporto cementi e leganti idraulici »		4.929.624
Cassa conguaglio trasporto sanse-rettificati A e B 1944-1945	»	6.060.790
Cassa conguaglio trasporto sanse-rettificati A e B 1945-1946	»	216.636

Inoltre la Cassa conguaglio prezzi zucchero 1947-1948 dispone di un'attività residua di lire 292.184.805 delle quali lire 275.000.000 già versati al Tesoro. Tale avanzo potrà accrescersi di altre lire 153.207.842, per differenze di prezzi ed interessi di mora, non appena saranno definite, secondo quanto proposto dal Comitato di gestione della Cassa, le pendenze attinenti allo zucchero cubano.

In definitiva, risulterebbe in atto disponibile una somma complessiva di circa lire 600 milioni.

Come è noto, in base all'articolo 11 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98, concernente la disciplina delle Casse conguaglio prezzi, le attività nette residue risultanti dalla chiusura delle operazioni di liquidazione, sono devolute allo Stato.

Tuttavia, ai sensi dell'ultimo capoverso del citato articolo 11, su richiesta degli Enti e delle Amministrazioni statali interessate, il Ministero del tesoro può autorizzare l'erogazione delle attività nette residue, in misura non superiore al 50 per cento, ai fini di pubblica utilità.

In tal modo è coperta la spesa di 300 milioni che si propone di autorizzare con questo disegno di legge, di cui raccomando l'approvazione alla Commissione.

TARTUFOLI. Sono favorevole alla sollecita approvazione di questo disegno di legge perchè la fonte della copertura è nell'utilizzo di residui attivi di determinate gestioni che è meglio utilizzare subito prima che vengano destinati ad altro scopo. La sperimentazione è una esigenza assoluta. In tutti i settori la

sperimentazione vive una vita di miseria e qualunque possibilità di finanziamento è nell'interesse della produttività e del lavoro del nostro Paese.

MOLINELLI. Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, esprimendo il voto che la Commissione — che la legge 6 giugno 1952 prevedeva — riferisca al Parlamento in merito all'utilizzazione di questi fondi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire 1 miliardo autorizzata con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1952, n. 682, e la spesa di lire 100 milioni autorizzata con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 288, per intensificare l'attività di ricerche e di sperimentazione da parte delle Stazioni sperimentali per l'industria, nonchè per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali, sono aumentate a lire 1 miliardo e 400 milioni complessivamente.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di 300 milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si farà fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni al bilancio per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (506).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il palladio, che ha la siglia Pd, è un metallo prezioso affine al platino; il suo uso era fino a poco tempo fa limitato alla preparazione delle leghe per protesi dentarie e del così detto oro bianco; oggi ha assunto una maggiore diffusione ed è entrato nella fabbricazione della gioielleria vera e propria.

Gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera ed altri Paesi hanno esteso a questo metallo la stessa disciplina che riguarda altri metalli preziosi e particolarmente il platino. Con il presente disegno di legge si propone un analogo provvedimento. La motivazione, come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, è la seguente: « Il suddetto metallo prezioso appartiene alla serie leggera, del gruppo del platino, al quale si può assimilare per caratteristiche fisiche, meccaniche e di inalterabilità, e, poichè anche il suo valore commerciale non è dissimile da quello del platino stesso, si impone allo stato attuale delle cose la necessità di offrire all'acquirente quelle garanzie che lo salvaguardino dalle sofisticazioni, dalle alterazioni e dalle frodi ».

Le tariffe da applicare per il saggio e per il marchio di questo metallo sono considerevolmente più alte di quelle in vigore per gli altri metalli preziosi. Ciò è dovuto alle notevoli difficoltà, al lungo tempo e al sensibile costo che

la effettuazione dell'analisi chimica quantitativa del palladio comporta, ed anche al fatto che dinanzi al Parlamento si trova un disegno di legge concernente il riordinamento dei diritti metrici in generale, con il quale si prevede una corrispondente maggiorazione dei diritti dovuti per il saggio delle materie prime e degli oggetti di platino.

Propongo pertanto l'approvazione di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 305, del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, e successive modificazioni, che si riferiscono al platino ed agli oggetti di platino, sono estese al palladio ed agli oggetti di palladio.

Al titolo impresso sul palladio e sugli oggetti di palladio devono seguire le lettere Pd.

(È approvato).

Art. 2.

Il diritto dovuto per il saggio delle materie prime di palladio è di lire 2.000 per ogni saggio.

Il diritto dovuto per il saggio e marchio degli oggetti di palladio è rapportato al peso degli oggetti stessi nella misura di lire 200 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2.000. Per il solo saggio degli oggetti di palladio è dovuto il diritto di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2.000.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.